

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

N° 490 del 03/04/2024

Oggetto:	AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA EFFETTUAZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI SULL'IMMOBILE ARTA IN VIA G. MARCONI, 51 A PESCARA”; DITTA SOILTEST ITALIA SRL CON SEDE IN VIA TORQUATO SCARAVIGLIA, 28 I - 66100 CHIETI (CH) P.I. 02192910699
-----------------	---

Estensore	Marco Giansante
Responsabile del Procedimento	Marco Giansante
Posizione Organizzativa	

II DIRIGENTE

PREMESSO che con nel Piano Triennale delle opere pubbliche dell'Arta è stato inserito l'intervento per il *"Miglioramento sismico della sede ARTA Abruzzo di Pescara via Marconi n.49 e n.51"*, per una somma di Euro 300.000,00 impegnata sul Capitolo 583 impegno 2023/1/664/1 che presenta la necessaria disponibilità;

CHE, preliminarmente a tali interventi, occorrerà, come richiesto dalle Normative di settore, procedere con l'effettuazione di indagini strutturali sull'immobile, in modo da individuare i parametri tecnici necessari per la progettazione degli interventi migliorativi ai fini sismici;

CHE il Responsabile dell'ufficio tecnico dell'Arta, ing. Marco Giansante effettuando una ricerca sui siti internet ha individuato la ditta **SOILTEST ITALIA SRL** con sede in Via Torquato Scaraviglia, 28 I -66100 Chieti (CH) P.I. 02192910699, specializzata nei suddetti lavori, servizi e forniture;

CHE è stato richiesto alla suddetta ditta un preventivo per l'esecuzione di sondaggi, indagini strumentali e prove di carico sui solai, il cui preventivo è stato rimesso in data 06/02/2024 per euro 2.684,00 ed in data 22/03/2024 per €. 9.528,00 c/o iva (all. 1 e 2), per complessivi **Euro 12.212,20 c/o iva al 22%**;

RICHIAMATI:

- 1) la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- 2) la L.R. n. 27/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 64/98;
- 3) la L.R. 3/2002, art. 47 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;
- 4) la L.R. 47/2006 con la quale è stato introdotto l'art. 11 bis della L.R. 64/1998 che dispone che la gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria, applicando per quanto possibile la L.R. 3 marzo 2002 n. 3;
- 5) il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025, 2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 c.1 della L.R. 2/2019, con DGR n. 197 del 08/03/2024 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione A.R.T.A. 2024 – 2026;

CONSIDERATO che la spesa sopra riportata assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza" per non incorrere in disservizi nello svolgimento delle attività istitutive dell'ARTA;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni



per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del [21/06/2017](#) di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del [07/11/2017](#) dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

VISTO il Decreto n° 6 del 21/12/23 con il quale sono state assegnate le funzioni dirigenziali all'Ing. Marco Giansante dipendente a tempo indeterminato dell'Arta;

VISTO il D.Lgs. 36/2023” o “Codice”) e in particolare:

- ☐ l'art. 229 comma 2, del Codice, in base al quale: *“le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023”*; •
- ☐ l'art. 225, comma 2, del Codice secondo cui: *“le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023”*;
- ☐ l'art.18 del Codice, il quale prevede che il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta in modalità elettronica;
- ☐ l'art. 41 del Codice *“Livelli e contenuti della progettazione”*;
- ☐ l'allegato n. I.7 del Codice *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”*;
- ☐ l'allegato II.12, Parte V del Codice *“Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”*;
- ☐ l' art. 114 del Codice recante la disciplina della Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO

- ☐ che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di



documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- ☐ l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ☐ ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ☐ ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ☐ che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ☐ il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ☐ che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che

la richiesta di preventivi in luogo dell'affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell'affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 14, e all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'innalzamento delle soglie dell'affidamento diretto disposto dall'art. 1, lett. a)



del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/ 2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi via PEC fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l'utilizzo di tale modalità non determina la violazione del "principio di segretezza" delle offerte (Parere MIMS n. 1530/2022);

CONSIDERATO CHE:

- il principio di rotazione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;
- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione dei precedenti affidamenti, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'operatore presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

VISTO il Decreto n° 6 del 21/12/23 con il quale sono state assegnate le funzioni dirigenziali all'Ing. Marco Giansante dipendente a tempo indeterminato dell'Arta;

RILEVATO che, ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. **B0FC847615**;

ACQUISITO il documento con cui la ditta **SOILTEST ITALIA SRL con sede in Via Torquato**



Scaraviglia, 28 I - 66100 Chieti (CH) P.I. 02192910699 comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di sub impegnare la somma di **Euro 12.212,20 c/o iva al 22%**, sul Capitolo 01.03.2.02.583.0 denominato Lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA, sull'impegno 2023/1/664/1 che presenta la necessaria disponibilità;

VISTI gli artt. 35, c. 1, e 57, c. 4, del Regolamento di Contabilità;

PER tutto quanto sopra

DETERMINA

1. **di prendere atto** della necessità di provvedere all'affidamento dei servizi relativi alla effettuazione di indagini strutturali sull'immobile Arta in Via G. Marconi, 51 a Pescara"; in modo da individuare i parametri tecnici necessari per la progettazione degli interventi migliorativi ai fini sismici;
2. **di approvare** i suddetti servizi e forniture con affidamento diretto ad un operatore, così come indicati in premessa;
3. **di affidare** quanto sopra alla Ditta **SOILTEST ITALIA SRL** con sede in Via Torquato Scaraviglia, 28 I - 66100 Chieti (CH) P.I. 02192910699 per l'importo di **Euro 12.212,20 c/o iva al 22%** per le seguenti ragioni:
 - ☐ *Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;*
 - ☐ *Convenienza economica della proposta di svolgimento dell'incarico;*
 - ☐ *Specificità della prestazione;*
 - ☐ *Affidabilità della ditta in rapporto all'oggetto dell'incarico;*
4. **di sub-impegnare** la somma di **Euro 12.212,20 c/o iva al 22%** sul Capitolo 01.03.2.02.583.0 denominato Lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA, sull'impegno 2023/1/664/1 che presenta la necessaria disponibilità;
5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. **di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
7. **di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare gli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e smi;
8. **di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la



facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 03/04/2024

GIANSANTE MARCO / ArubaPEC S.p.A.

